

RISCOSSIONE

Riscossione: sospensione di cartelle e pagamenti sino al 31 dicembre 2020

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DEI REVISORI NELL'AMBITO DELLA CRISI DI IMPRESA. GLI ADEMPIMENTI, LE PROCEDURE E GLI SCHEMI OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Vista la straordinaria **necessità e urgenza** di intervenire sui **termini di versamento** dei carichi affidati all'Agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza da Covid-19, il legislatore ha emanato il **D.L. 129/2020**, recante disposizioni urgenti in materia di **riscossione esattoriale**.

In particolare, l'[articolo 1 D.L. 129/2020](#) ha apportato modifiche agli [articoli 68 D.L. 18/2020](#) e [152, comma 1, D.L. 34/2020](#), al fine di prorogare sino a fine anno:

- i **termini di pagamento** delle **cartelle precedentemente inviate** e degli **altri atti** dell'Agente della riscossione;
- il **termine di sospensione** delle attività di **notifica di nuove cartelle** di pagamento.

Più precisamente, l'[articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020](#) prevede che, sia per le **entrate tributarie** che per quelle **non tributarie**, risultano sospesi i **termini dei versamenti**, scadenti nel periodo **dall'8 marzo al 31 dicembre 2020**, derivanti dalle **cartelle** di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.

I **versamenti** oggetto di sospensione devono essere **effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021**. **Non** si procede al **rimborso** di quanto già versato.

Per completezza, si precisa che il **differimento** del termine finale di **sospensione** interessa anche gli:

1. **accertamenti esecutivi** ex [articolo 29 D.L. 78/2010](#);
2. avvisi di **accertamento in materia doganale** ex [articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012](#);

3. **ingiunzioni** degli enti territoriali;
4. nuovi **accertamenti esecutivi** per **tributi locali** ex [articolo 1, comma 792, L. 160/2019](#).

Ai sensi dell'[articolo 68, comma 2-ter, D.L. 18/2020](#), così come modificato dall'[articolo 1 D.L. 129/2020](#), è altresì previsto che relativamente ai **piani di dilazione** in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai **provvedimenti di accoglimento** emessi con riferimento alle richieste presentate **fino al 31 dicembre 2020**, gli **effetti** derivanti dalla **decadenza** di cui all'[articolo 19, comma 3, lett. a\), b\) e c\), D.P.R. 602/1973](#) si determinano in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, di **dieci rate** (e non cinque), **anche non consecutive**.

Quindi, ne deriva che per tali richieste, alla luce di quanto previsto dal citato **articolo 19**, soltanto in caso di **mancato pagamento**, nel corso del periodo di rateazione, di **dieci rate**, **anche non consecutive**:

- il debitore **decade automaticamente** dal beneficio della rateazione;
- l'**intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto** è immediatamente e automaticamente **riscuotibile in unica soluzione**.

La novella, poi, è intervenuta anche sulla **notifica** delle cartelle, *rectius* sui termini di **decadenza e prescrizione** delle stesse, introducendo il [comma 4-bis all'articolo 68 D.L. 18/2020](#).

Con riferimento ai carichi, relativi alle **entrate tributarie e non tributarie**, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione **dall'8 marzo al 31 dicembre 2020**, è previsto che:

1. i termini di decadenza e prescrizione **in scadenza nell'anno 2021** per la notifica delle cartelle di pagamento sono **prorogati di dodici mesi**;
2. mentre, i termini di decadenza e prescrizione **in scadenza nell'anno 2020** per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati fino al **31 dicembre del secondo anno successivo** alla fine del periodo di sospensione.

Inoltre, è previsto che è **prorogato di 12 mesi** il termine di cui all'[articolo 19, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 112/1999](#), secondo cui costituiscono **causa di perdita** del diritto al **discarico** la **mancata notificazione** imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'[articolo 32, comma 2, lett. b\), D.Lgs. 46/1999](#), entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.

Viene disposta la **sospensione fino al 31 dicembre 2020** degli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati prima della stessa data dall'Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di **stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego**, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di

acquiescenza.

Pertanto, fino a tale data le **somme pignorate** non devono essere sottoposte ad alcun **vincolo di indisponibilità** e il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di **assegnazione già disposta** dal giudice dell'esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a partire **dal 1° gennaio 2021**, gli **obblighi** imposti al soggetto terzo saranno **di nuovo operativi**.

Resteranno **sospese fino al 31 dicembre 2020** anche le **verifiche di inadempienza** delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi ai sensi dell'[articolo 48-bis D.P.R. 602/1973](#), prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Da ultimo, per quanto concerne la **rottamazione-ter** di cui agli [articoli 3 e 5 D.L. 119/2018](#) e il **saldo e stralcio** di cui all'[articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018](#), non essendo intervenuta alcuna modifica ad opera del **D.L. 129/2020**, resta fermo che in caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento** delle rate da corrispondere nell'anno 2020 in relazione alle scadenze (anche riaperte), non si ha inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l'**integrale versamento** delle predette rate entro il **termine del 10 dicembre 2020**.